



## IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio *corpus* regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...). Nelle more dell'adozione del proprio Albo ufficiale on line (...) la Scuola assicura la pubblicazione degli atti di interesse generale attraverso la pubblicazione degli stessi sull'Albo on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II”*;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore del 25/07/2022 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il *Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato ed a tempo determinato del personale tecnico amministrativo della Scuola Superiore Meridionale*;
- VISTA** la nota prot. 267 del 28/07/2022 alle Organizzazioni Sindacali di Categoria firmatarie del CCNL comparto Istruzione e Ricerca in attuazione delle relative norme;

### DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato ed a tempo determinato del personale tecnico amministrativo della Scuola Superiore Meridionale*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Responsabile della  
Scuola Superiore Meridionale  
**Arturo De Vivo**  
*(firmato digitalmente)*



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO  
DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA  
SUPERIORE MERIDIONALE**

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione e modalità di accesso**

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di reclutamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato e determinato del personale tecnico-amministrativo presso la Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo: anche Scuola) in conformità ai principi generali dell'ordinamento e nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.
2. Le procedure di reclutamento sono indette per l'accesso alle categorie B, C, D ed EP secondo il sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo previsto dal vigente C.C.N.L. - Comparto Università.
3. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale; in via eccezionale, l'accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti, oltre la scuola dell'obbligo, in relazione alla specificità dell'attività lavorativa.
4. L'accesso avviene mediante le seguenti procedure di reclutamento:
  - a) per l'accesso alle categorie B3, C e D, mediante concorso pubblico per esami;
  - b) per l'accesso alla categoria B1, mediante richiesta di avviamento a selezione, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; tale modalità è prevista, anche, per le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge n. 68/99, dei testimoni di giustizia inseriti dall'art. 7 del D.L. 101/2013 convertito con L. n. 125/2013 all' art. 16 *ter*, della Legge 82/91 e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 407 /98 e potrà avvenire anche mediante stipula, con gli uffici competenti, di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge n. 68/99;
  - c) per l'accesso alla categoria EP mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami.
5. Le procedure di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso la Scuola Superiore Meridionale si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
  - adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
  - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
  - composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità;
  - rispetto delle pari opportunità.

## **Art. 2 - Attivazione delle procedure di reclutamento e modalità di copertura dei posti vacanti**

1. Nel rispetto della programmazione triennale della Scuola Superiore Meridionale, approvata dai competenti Organi della Scuola, il reclutamento delle unità di personale tecnico-amministrativo sarà avviato ponendo in essere uno o più degli adempimenti sotto indicati:
  - a) comunicazione, di cui all'art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - b) procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale;
  - c) utilizzo delle graduatorie efficaci di concorsi pubblici, ove esistenti, laddove vi sia un'identità del profilo e della professionalità da reclutare;
  - d) predisposizione di apposito bando di concorso pubblico.
2. Nel caso di attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 1, lettere a) e b), nell'apposito avviso, l'Amministrazione stabilirà, di volta in volta, oltre al titolo di studio richiesto, i requisiti specifici da richiedere connessi alle funzioni da ricoprire e l'eventuale curriculum professionale. L'Amministrazione, inoltre, verificherà l'idoneità del candidato mediante un colloquio attitudinale volto ad accertare le competenze e l'idoneità all'espletamento delle mansioni richieste nel predetto

avviso. Un'unica Commissione, composta da tre membri di cui uno con funzioni di segretario, procederà a valutare sia le eventuali comunicazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio, sia congiuntamente le richieste di trasferimento per mobilità, concludendo i lavori di competenza con un giudizio di idoneità o non idoneità.

### **Art. 3 - Eventuale riserva di posti**

1. Nel caso di indizione di pubblici concorsi, le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, nonché la riserva a favore dei dipendenti della Scuola - prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 150/2009 - non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii., espressamente richiamato dall'art. 70, comma 13, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

2. La riserva si applica, secondo la normativa vigente a favore:

a) dei soggetti di cui alla Legge 68/99 nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;

b) dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i., artt. 1014, comma 1, lett. a), e 678, comma 9, (già D.Lgs. 215/2001, art. 18, comma 6), per un'aliquota del 30% dei posti messi a concorso;

c) dei dipendenti della Scuola in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 50% dei posti messi a concorso.

Se in relazione al limite del 50% di cui al sopracitato art. 5 del DPR 487 /94, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Resta fermo che la riserva a favore delle categorie di cui al precedente comma 2, lett. a), sarà operativa solo qualora, dal prospetto informativo inviato alla Provincia ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L. n. 68/99, così come sostituito dall'art. 40, comma 4, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008, dovesse risultare una scopertura.

3. Ai sensi dell'art. 1014, c. 4, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., qualora la riserva a favore di tali soggetti non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente, ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede ad ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

4. La Scuola si riserva la possibilità di bandire specifiche procedure per assolvere agli obblighi ex Legge n. 68/99 e s.m.i., nonché al D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. nel rispetto del quadro normativo vigente.

5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno assegnati agli altri concorrenti non riservatari utilmente collocati in graduatoria.

### **Art. 4- Requisiti generali**

1. A pena di esclusione per la partecipazione ai concorsi pubblici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana;

2) età non inferiore agli anni diciotto;

3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Amministrazione che ha indetto il bando, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli candidati nati entro l'anno 1985;

7) non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai

sensi dell'art. 127, 1 ° comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento oggetto del presente regolamento, fino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'Istruzione ovvero del Ministero dell'Università e della Ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del presente comma sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero al Ministero dell'Istruzione.

3. I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato secondo le modalità fissate nel relativo bando di concorso.

### **Art. 5 - Requisiti specifici**

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici, fermi restando i requisiti generali previsti dal precedente articolo, è richiesto, per l'accesso a ciascuna categoria, il possesso dei seguenti titoli:

#### **CATEGORIA B, posizione economica B3:**

Diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente all'attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi della normativa precedente, compatibile con l'attività lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a concorso; ovvero diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad attestato di corso di formazione tenuto da enti pubblici o da istituti legalmente riconosciuti, compatibile con l'attività lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a concorso; ovvero diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente al diploma di qualifica professionale compatibile con l'attività lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a concorso.

Per particolari professionalità, l'Amministrazione si riserva la possibilità di indicare come requisito specifico di ammissione, oltre al diploma di istruzione secondaria di primo grado, un'attività lavorativa specifica, attinente alla professionalità richiesta, per un periodo di almeno un anno presso amministrazioni pubbliche ovvero aziende private.

Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Possono altresì partecipare al concorso per la categoria B, posizione economica B3, coloro che siano in possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado.

#### **CATEGORIA C**

Diploma di istruzione secondaria di II grado, nonché eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa congruente con la relativa categoria.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di indicare nel bando di concorso, tenuto conto della particolare professionalità da reclutare, uno o più diplomi di istruzione secondaria di II grado specifici.

#### **CATEGORIA D**

Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 270/04, ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270, da indicare di volta in volta nel bando nonché eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa, congruente con la relativa categoria, da indicare nel bando.

#### **CATEGORIA EP**

- Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270, ovvero da indicare di volta in volta nel bando, nonché abilitazione professionale;

- Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270, da indicare di volta in volta nel bando, nonché particolare qualificazione professionale risultante da titoli post-universitari attinente alla professionalità richiesta;

- Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270, da indicare di volta in volta nel bando, nonché particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale presso amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende private;

- laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 270/04, da indicare di volta in volta nel bando, nonché particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto che sia ricavabile da precedente esperienza lavorativa di durata almeno quinquennale presso amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende private.

2. I bandi di concorso definiscono, di volta in volta, i titoli di studio e gli eventuali requisiti professionali specifici richiesti per l'accesso, in relazione all'area professionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire. I requisiti specifici di cui al presente articolo potranno altresì

essere integrati da ulteriori requisiti scaturenti da disposizioni di legge, tenuto conto di particolari figure da reclutare. Per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione sarà richiesto ai sensi di legge.

#### **Art. 6 - Requisiti specifici ulteriori per la quota di riserva destinata al personale interno alla Scuola**

1. Nel caso di posti riservati al personale interno, i candidati, fermo restando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel bando, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, per l'intera durata della procedura concorsuale ed alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato:

- a) essere in servizio presso la Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore al posto messo a concorso.

2. La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta l'automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.

#### **Art. 7 - Titoli di preferenze e riserve**

1. Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle categorie elencate all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età.

2. La Scuola garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.

#### **Art. 8 - Autocertificazione**

1. All'atto della domanda di partecipazione al concorso, il candidato certificherà, secondo le modalità stabilite nel bando, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva, nonché, nel caso di concorsi per titoli ed esami, dei titoli ammessi a valutazione di merito, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati medici.

2. Le pubblicazioni scientifiche, nonché eventuali altri lavori richiesti nei concorsi per titoli ed esami, per essere valutabili, non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto, il candidato è tenuto ad allegarli secondo le modalità stabilite nel bando.

#### **Art. 9 - Preselezione**

1. L'ammissione alle prove concorsuali per categoria B, posizione economica B3, C, D ed EP può essere preceduta da forme di preselezione. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di demandare alla Commissione esaminatrice l'espletamento della preselezione ovvero di ricorrere all'ausilio di aziende specializzate nel reclutamento di personale, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.

2. Il bando di concorso, ove stabilisca lo svolgimento della prova preselettiva, ne fisserà i contenuti e le modalità, il limite dei candidati ammessi oltre il quale svolgere la prova preselettiva, il numero di candidati da ammettere alla prova successiva nonché ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. Il predetto numero potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria. Durante la prova preselettiva i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o apparecchiature elettroniche di qualunque genere. Non possono consultare altresì alcun testo di legge, alcun codice e o dizionari.

3. La valutazione conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

#### **Art. 10 - Tipologia e contenuti delle prove d'esame**

1. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alla categoria e all'area funzionale del posto messo a concorso. Le prove sono espletate attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

2. Le prove d'esame possono consistere in prove scritte, prove scritte a contenuto teorico pratico, prove pratiche anche attitudinali, e prove orali articolate come segue:

##### **CATEGORIA B - Posizione economica B3:**

Una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico o pratica e una prova orale.

##### **CATEGORIA C**

Una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico o pratica, ed in una prova orale.

##### **CATEGORIA D**

Una o due prove scritte, di cui una eventualmente a contenuto teorico-pratico, così come definito dal bando, ed in una prova orale

##### **CATEGORIA EP**

Una o Due prove scritte, di cui una eventualmente a contenuto teorico-pratico come definito dal bando, ed in una prova orale.

3. Ciascuna prova è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

4. Le prove scritte possono consistere o in un elaborato e/o in appositi test bilanciati e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato. La durata nonché la tipologia delle prove scritte saranno fissate dalla commissione esaminatrice. È demandato alla commissione esaminatrice la determinazione delle modalità di espletamento delle prove.

5. La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle materie indicate di volta in volta nel bando di concorso. Nel corso della prova orale sarà, inoltre, accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra quelle indicate dal bando di concorso. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

6. Le prove orali devono svolgersi in locali aperti al pubblico.

7. Nei concorsi per esami con due prove scritte, il punteggio finale complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico pratiche e della votazione conseguita nella prova orale.

#### **Art. 11 - Concorsi per titoli ed esami**

1. Qualora il concorso per la copertura di posti di categoria EP sia per titoli ed esami, il bando prevederà le categorie dei titoli valutabili in relazione alla professionalità da reclutare. Verranno inoltre indicati nel bando i criteri di valutazione dei titoli, il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli e per ciascuna categoria di titoli valutabili. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle categorie di titoli valutabili.

2. Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato secondo le modalità specificate nel bando di concorso.

3. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sarà resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

Per i profili ad elevata specializzazione tecnica, la fase di valutazione dei titoli, correlati alla natura ed alle caratteristiche della posizione bandita, è espletata ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali secondo quanto stabilito di volta in volta nel bando di concorso.

#### **Art. 12 - Bando di concorso**

1. Il bando di concorso è pubblicato secondo la normativa vigente.  
È prevista altresì la pubblicità del bando sull'Albo Ufficiale della Scuola e sul sito web di quest'ultima.
2. Il bando deve indicare:
  - a) il numero dei posti messi a concorso, la categoria e l'area e gli eventuali posti riservati alle categorie già specificate al precedente art. 3;
  - b) i requisiti per l'ammissione alla procedura di reclutamento;
  - c) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
  - d) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
  - e) le materie oggetto delle prove di esame e l'eventuale prova preselettiva;
  - f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
  - g) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede delle prove;
  - h) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
  - i) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
  - l) le modalità per la costituzione del rapporto di lavoro;
  - m) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento;
  - n) le modalità di versamento del contributo per la partecipazione al concorso, qualora previsto;
  - o) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomini e donne nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
  - p) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
3. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento. Deve, altresì, prevedere, ai sensi dell'art. 16, legge 68/99, speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame tali da consentire alle persone con disabilità di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

#### **Art. 13 -Presentazione delle domande di ammissione**

In ciascun bando di concorso sarà specificata la procedura da seguire per la presentazione della domanda di partecipazione.

#### **Art. 14 - Beneficiari delle preferenze a parità di merito**

1. I candidati che intendono avvalersi delle riserve di cui al precedente art. 3, nonché delle preferenze di cui ai successivi commi 2 e 3, devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
2. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
  - 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 5) gli orfani di guerra;
  - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 8) i feriti in combattimento;
  - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - 10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.

4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'omissione, nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilità dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.

5. I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza e/o di riserva (limitatamente alle categorie riservatarie di cui al precedente art. 3, punti 1 e 2) alla Scuola, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito.

#### **Art. 15 - Comunicazione del calendario delle prove d'esame**

È facoltà dell'Amministrazione stabilire la modalità di comunicazione del diario delle prove d'esame, che potrà avvenire, con una delle seguenti modalità, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge:

- mediante indicazione nel bando di concorso;
- mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web della Scuola, riportante anche l'eventuale comunicazione dello svolgimento o meno della prova preselettiva, le date delle prove, le sedi ed eventuali rinvii;
- mediante pubblicazione sulla G.U., 4° serie speciale, concorsi ed esami, previo avviso nel bando stesso;
- mediante notifica personale ai candidati con raccomandata A.R. o PEC.

2. Il calendario delle prove sarà reso noto ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio della eventuale prova preselettiva e delle prove scritte e 20 giorni prima della prova orale, secondo le modalità stabilite nel bando.

#### **Art. 16- Commissioni esaminatrici**

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento della Scuola e sono composte da un Presidente e da due membri esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e imparzialità, e vengono rese pubbliche sull'Albo Ufficiale online e sul sito web della Scuola.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale tecnico amministrativo di categoria C, D ed EP.

3. Possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, degli strumenti informatici e per le materie specifiche in relazione al posto messo a selezione.

4. Le Commissioni esaminatrici sono composte da esperti nelle tematiche oggetto della selezione e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 35, comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 165 del 2001, i componenti dell'organo di direzione politica della Scuola, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali, o dalle associazioni

professionali, nonché i componenti degli organi di governo ed elettivi degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

5. Per quanto previsto dall'art. 35 bis, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 165 del 2001, non possono far parte delle Commissioni coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.

6. I componenti delle Commissioni di cui al comma 1 sono scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle Amministrazioni esperti e di provata competenza nelle materie oggetto della selezione. I componenti, scelti tra il personale tecnico - amministrativo, devono appartenere ad una categoria almeno pari a quella del posto bandito. Può far parte della Commissione anche il personale in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando.

7. Qualora le prove si svolgano in più sedi, ovvero nel caso di elevato numero di concorrenti, possono essere costituiti comitati di vigilanza.

8. Possono essere nominati in via definitiva i membri supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la Commissione. I supplenti intervengono alle sedute delle Commissioni nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

9. Eventuali compensi dei componenti la Commissione e degli incaricati della vigilanza sono determinati con Provvedimento della Scuola, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 17 - Adempimenti della Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce e formalizza nel relativo verbale i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.

2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione relativa alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di essi e tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. Le modalità di svolgimento delle prove saranno definite sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 487 del 1994 e ss. mm. ii..

#### **Art. 18 - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte**

1. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni o comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nei casi in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. Trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 1994 e ss. mm. ii.

#### **Art. 19 - Formazione ed efficacia delle graduatorie**

1. La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come sotto indicato e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze e/o riserve di cui al presente Regolamento, è approvata con provvedimento della Scuola e pubblicata all'Albo Ufficiale on line della Scuola nonché sul sito web della stessa.

2. La votazione finale è determinata sommando i voti rispettivamente conseguiti nelle prove scritte e/o teorico/pratiche, nella prova orale e nell'eventuale valutazione dei titoli.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve e delle preferenze.

4. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.

#### **Art. 20 - Costituzione del rapporto di lavoro**

1. I candidati dichiarati vincitori nei concorsi sono invitati a stipulare, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

#### **Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato**

1. La Scuola, nel rispetto della normativa vigente in materia, può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per fare fronte a esigenze di servizio temporanee e/o straordinarie attraverso l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per l'accesso a tempo indeterminato della stessa categoria, area e professionalità, nel rispetto dei vincoli di bilancio ed attraverso l'indizione di apposito avviso.

2. L'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per l'accesso a tempo indeterminato avviene senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e nel rispetto dei vincoli normativi vigenti. All'interno delle singole graduatorie, ciascuna chiamata dei candidati per la costituzione di rapporti a tempo determinato deve iniziare dal primo dei candidati non assunto a tempo indeterminato, purché assumibile a tempo determinato sulla base della normativa vigente o non abbia comunicato la propria volontà, definitiva o per un determinato periodo, di non accettare chiamate a tempo determinato. La durata massima complessiva dei rapporti a tempo determinato è di norma pari a 36 mesi, salvo diversi e successivi interventi normativi in materia.

3. Alla procedura per il reclutamento di personale a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 22**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 45.1 dello Statuto, in attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, i provvedimenti richiamati nel presente regolamento, in sede di prima applicazione, possono essere emanati dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, sentito il Comitato Ordinatore.

2. In attuazione di quanto stabilito all'art. 45.4 dello Statuto, le pubblicazioni sull'Albo – on line della Scuola sono effettuate sull'Albo – on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. In sede di prima applicazione, laddove necessario, le disposizioni del presente regolamento saranno attuate con la collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

#### **Art. 23 - Disposizioni finali e di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina prevista dal DPR 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. per le parti non incompatibili, alle vigenti disposizioni del CCNL, alle disposizioni in materia di riserve obbligatorie e a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.